

COMUNE DI FORLIMPOPOLI  
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

L'ORGANO DI REVISIONE

**VERBALE N. 13 del 19/09/2024**

Oggetto: Modifica alle previsioni assunzionali contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – sezione 3 “Organizzazione e Capitale umano” — Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” – approvato con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Forlimpopoli n. 35 del 30/04/2024 e successiva variazione con Delibera di G.C. n. 65 del 06/08/2024.

**Il Revisore dei Conti**

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*  
*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*  
*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
- l'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019 il quale prevede che *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. ... "*;
- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, avente oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", emanato in attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 sopra richiamato, pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, prevede l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Rilevato** che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**Ricordato** che:

- con verbale n.7 del 24/04/2024 è stato accertato che la programmazione dei fabbisogni di personale 2024-2026 era rispettosa delle limitazioni in materia di spesa di personale generale e specifica per il lavoro flessibile ed è stato rilasciato parere favorevole alla sua approvazione;
- la suddetta programmazione è stata trasfusa nella sezione 3.3 del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO);
- con deliberazione di Giunta comunale nr. 35 del 30/04/2024 avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE” è stata approvata la suddetta programmazione dei fabbisogni di personale;
- nella predetta programmazione erano inserite le seguenti assunzioni:

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	AREA	PT/FT	MOTIVAZIONE
IV	ASSISTENTE SOCIALE	F	FT	potenziamento
V - LAVORI PUBBLICI	COLLABORATORE TECNICO	OE	FT	sostituzione dipendente prossimo al pensionamento
VI - GOVERNO DEL TERRITORIO	ESPERTO DI PROGETTAZIONE TECNICA	F	FT	potenziamento
<b>PTFP APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. 35 del 30/04/2024</b>				

- con deliberazione di Giunta comunale nr. 65 del 06/08/2024 avente ad oggetto “VARIAZIONE PTFP 2024-2026 E AGGIORNAMENTO PIAO” sono state inserite e approvate le seguenti assunzioni:

V	ESPERTO DI PROGETTAZIONE TECNICA	F	FT	sostituzione dipendente cessato	2024
II	ESPERTO ECONOMICO FINANZIARIO	F	FT	sostituzione dipendente in via di cessazione	2025
IV	ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI E DI COMUNITÀ	I	FT	sostituzione dipendente cessato	2024
IV	ESPERTO SERVIZI CULTURALI E DI COMUNITÀ	F	FT	sostituzione dipendente in assegnazione temporanea presso altro Ente	2024
VI	ISTRUTTORE TECNICO	I	FT	variazione PTFP	2024
V	ESPERTO DI PROGETTAZIONE TECNICA	F	FT	sostituzione dipendente cessato	2024

- con verbale n.11 del 02/08/2024 è stato accertato che la suddetta variazione di modifica al PIAO rispetta le limitazioni in materia di spesa di personale generale e specifica per il lavoro flessibile ed è stato rilasciato parere favorevole alla sua approvazione;

**Vista** la proposta di deliberazione n.225 del 19/09/2024 ad oggetto «VARIAZIONE PTFP 2024-2026 E AGGIORNAMENTO PIAO», recante una modifica alla sezione 3.3 del “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, che presenta la seguente previsione:

TEMPO INDETERMINATO 2024: Economie da cessazione per Euro 6.951,51 (= 2.317,17\*3 mensilità) + Indennità di mancato preavviso quantificata in Euro 3.876,80. **Totale risparmio Euro 10.828,31**

TEMPO DETERMINATO ANNO 2024: Spesa per **Euro 6.712,35** (=2.237,45\*3 mensilità dal 1/10/2024)

**Evidenziato** che in tale proposta viene specificato che la predetta assunzione trova complessiva copertura nel Bilancio preventivo 2024-2026 e nel PEG 2024-2026 (anzi, si genera un risparmio complessivo pari ad Euro 4.115,96), nel pieno rispetto delle limitazioni alla spesa di personale complessiva e a quella per lavoro flessibile;

**Preso atto** che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di

- personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

**Dato atto che.**

- il valore di riferimento del Comune rispetto alle fasce previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 è il seguente:

	Anno	Documento di bilancio	Importo	Valore % di riferimento (*)	Valore-soglia % medio (tab. 1)	Fascia di appartenenza
<b>Spesa di personale</b>	2023	Rendiconto	<b>2.121.245,04</b>	<b>19,43%</b>	<b>27%</b>	<b>f</b> (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)
<b>Entrate correnti</b>	Media triennio 2021-2023	Rendiconto	<b>11.056.034,14</b>			
<b>FCDE</b>	2023	Assestato	<b>145.752,51</b>			

\*Il valore % di riferimento è dato dal rapporto tra Spesa di Personale ed Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2021-2023)

**Rilevato che:**

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018 nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il “*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*”

**Preso atto che:**

- il limite di cui all'art 1. comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come riepilogato nella sottostante tabella:

Verifica della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006					
Macroaggregato	Media 2011/2013	Rendiconto 2023	2024	2025	2026
Spese macroaggregato 01	2.166.466,02	1.851.870,27	2.283.487,46	2.260.298,61	2.260.298,61
Spese macroaggregato 02	118.932,45	100.830,71	130.688,22	130.688,22	130.688,22
Spese macroaggregato 03	16.878,67	75.530,78	29.750,12	20.850,00	20.850,00
Spese macroaggregato 04	0,00	323.260,69	416.543,34	372.684,36	372.684,36
Spese macroaggregato 09	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.302.277,14</b>	<b>2.351.492,45</b>	<b>2.862.469,14</b>	<b>2.784.521,19</b>	<b>2.784.521,19</b>
componenti escluse	236.535,99	544.618,01	814.254,70	761.867,20	761.867,20
<b>SPESE SOGGETTE A LIMITE</b>	<b>2.065.741,15</b>	<b>1.806.874,44</b>	<b>2.048.214,44</b>	<b>2.022.653,99</b>	<b>2.022.653,99</b>

- le previsioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL del 16/11/2022 e al CCNL personale dirigenziale Area Funzioni locali 17 dicembre 2020 e rispettano il limite di cui all'art 1. comma 557 della L. 296/2006;

**Preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari ad **Euro 175.181,83** per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**A c c e r t a**

che la modifica alla Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026” consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

**E s p r i m e**

parere favorevole alla modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n.225 del 19/09/2024 avente ad oggetto «VARIAZIONE PTFP 2024-2026 E AGGIORNAMENTO PIAO».

**A s s e v e r a**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019.

19/09/2024

Il Revisore Unico  
dott. Andrea Cappelloni  
(documento firmato digitalmente)